

La rappresentanza politica

- Con l'affermarsi dello Stato liberale il potere politico acquista natura rappresentativa. Nello Stato democratico la rappresentanza, grazie al suffragio universale, si estende ad una pluralità di classi e gruppi sociali prima esclusi.

Democrazia rappresentativa

- L'Italia è una democrazia rappresentativa
- La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1 Cost.)
- Il popolo agisce tramite il corpo elettorale (art. 48 Cost.: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età)

Elezioni

- Sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, votando per alcuni candidati, scelgono chi li rappresenterà in Parlamento

Art. 48 Cost

- *Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge*

Principio di universalità del diritto di voto

- Il primo comma dell'art. 48 Cost. sancisce il suffragio universale completo, maschile e femminile, senza alcuna esclusione dovuta al censo o alla mancata istruzione, come avveniva in epoche passate

Diritto di voto

- Art. 48, c. 2 Cost. stabilisce le caratteristiche essenziali del diritto di voto. Questo è:
- **Personale**, non è ammesso il voto per procura
- **Uguale**, ogni voto vale per una unità
- **Libero**, senza alcuna coartazione della volontà dell'elettore e fornendo a questi una libertà di scelta fra liste o candidati diversi
- **Segreto**, condizione essenziale della libera manifestazione di volontà

Capacità elettorale

Progressiva estensione del diritto di voto in Italia:

- 1° fase (1848-1882): si vota in base al censo.
- 2° fase(1919): suffragio maschile.
- 3° fase (1946): suffragio universale

Non voto

- Fino al 1993 chi non si presentava alle urne veniva sanzionato in base all'articolo 4 del testo unico della legge elettorale (d.p.r 30 marzo 1957), secondo cui «l'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese».

sanzione

- l'articolo 115 recitava: «L'elettore che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco». E «l'elenco di coloro che si astengono dal voto senza giustificato motivo è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale». Non solo. «Per il periodo di cinque anni la menzione 'non ha votato'» veniva «iscritta nei certificati di buona condotta». Una misura non banale, dato che per l'assunzione nei pubblici uffici poteva costare una penalizzazione rispetto a un altro candidato a parità di requisiti. La sanzione fu abolita nel 1993.

Sistemi elettorali

- E' l'insieme delle regole che disciplinano tutte le operazioni che precedono, accompagnano e seguono lo svolgimento delle elezioni

Formule elettorali

- Riguardano il meccanismo di traduzione dei voti in seggi
- Si è soliti distinguerle in maggioritarie (attribuiscono i seggi ai candidati che hanno avuto più voti) e proporzionali (ripartiscono i seggi in misura proporzionale rispetto al numero dei voti ottenuto dalle varie liste)

Legge elettorale

- Il sistema elettorale adottato in Italia per l'elezione del Parlamento non è indicato nella Carta costituzionale, che demanda alla legislazione ordinaria il compito di disciplinare tale materia

Partiti politici

- Sono strumenti per la partecipazione popolare alla cura dell'interesse generale, svolgono un ruolo di mediazione fra la società e le istituzioni
- Giuridicamente sono associazioni private non riconosciute e quindi soggette alla disciplina del codice civile

Partiti politici

- Propongono soluzioni a problemi del paese presentando il **programma politico.**
- Presentano la **lista dei candidati** alle elezioni.
- I partiti che ottengono la maggioranza dei voti formano il **Governo.**
- Gli altri partiti **fanno opposizione** in Parlamento.

Art. 49 Cost.

- *Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*
- Tale disposizione va collegata con gli artt. 1, 2 e 18 Cost.: l'art. 1 stabilisce che la sovranità popolare si esplica *nelle forme* della Costituzione, e quindi anche mediante i partiti; l'art. 2 garantisce la tutela dei diritti umani nelle *formazioni sociali* e l'art. 18 garantisce il *diritto di associazione*

Partiti politici come libere associazioni

- Non esistono impedimenti alla *creazione* di un partito né all'*iscrizione* a un partito
- L'art. 98 Cost. rimanda alla legge ordinaria per una disciplina più articolata in tema limitazioni al diritto di iscriversi a partiti per alcune categorie di cittadini (magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero)

XII disposizione transitoria

- E' vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (unica eccezione alla libertà di associazione e creazione di partiti politici)

Principio del concorso

- Ai sensi dell'art. 49 Cost. i cittadini, attraverso i partiti, concorrono a determinare la politica nazionale: questa previsione comporta il riconoscimento della pluralità dei partiti e la necessità di garantire ad essi un trattamento paritario

Principio del metodo democratico

- I partiti sono costituzionalmente vincolati al metodo democratico: si tratta di un limite materiale, volto a garantire il rispetto delle procedure democratiche e l'adozione di metodi di azione non violenti
- Dubbi in dottrina sono sorti sul se il partito politico, che deve comunque perseguire i suoi obiettivi con metodo democratico, deve anche darsi una organizzazione interna improntata al principio democratico o sia libero di assumere un modello organizzativo autonomo, ancorchè non democratico.

Istituti di democrazia diretta

- Sono istituti mediante i quali il popolo in prima persona prende decisioni su questioni determinate
- **Petizione popolare** (art. 50 Cost.): diritto riconosciuto ai cittadini in forma individuale o collettiva di richiedere alle Camere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, ma non comporta alcun obbligo di provvedere da parte del Parlamento
- **Iniziativa legislativa popolare** (art. 71, c. 2 Cost.): diritto di 50.000 elettori di presentare un progetto di legge redatto in articoli

Referendum

- E' la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi in prima persona su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. E' il più importante strumento di democrazia diretta. L'ordinamento italiano prevede i seguenti tipi di referendum:
- **Abrogativo** (art. 75 Cost.)
- **Costituzionale** (art. 138 Cost.)
- **Territoriale** (per modificazioni territoriali di Regioni, Province, Comuni, art. 132 Cost.)
- **Consultivo** (ammesso solo a livello regionale o locale e previsto dall'art. 8 D.Lgs. 267/2000)

... continua

- Di indirizzo (effettuatosi solo nel 1989 con cui si chiedeva al corpo elettorale se fosse favorevole alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, e ad affidare al Parlamento europeo il compito di redigere un progetto di Costituzione europea)